REGOLAMENTO (CEE) N. 2187/93 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1993

che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, con l'istituzione, nel 1984, del regime del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la normativa comunitaria non ha previsto l'attribuzione di un quantitativo individuale di riferimento ai produttori che, in esecuzione di un impegno assunto in forza del regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (4), non avevano consegnato o venduto latte durante l'anno di riferimento stabilito dallo Stato membro;

considerando che, su istanza di cinque produttori, la Corte di giustizia, con sentenza del 19 maggio 1992, nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90 ha condannato la Comunità a risarcire il danno subito da detti produttori, nella misura in cui effettivamente la normativa comunitaria iniziale relativa al prelievo supplementare non aveva previsto l'attribuzione ai medesimi di un quantitativo di riferimento individuale;

considerando che nella comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 5 agosto 1992 (5) le istituzioni si sono impegnate nei confronti di tutti i produttori potenzialmente interessati a dare piena attuazione alla sentenza del 19 maggio 1992;

considerando che il numero elevato degli aventi diritto potenziali esclude la considerazione di ciascun caso individuale, imponendo una soluzione che necessariamente dovrà basarsi su un criterio forfettario e tradursi in un'offerta delle istituzioni da accettare a saldo di ogni conto o da rifiutare; che occorre determinare gli elementi in base ai quali tale offerta viene definita;

considerando che deve sussistere un legame diretto fra la ripresa effettiva della produzione lattiera, nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie che l'hanno consentita, e l'esistenza di un danno costituito dal fatto di non aver potuto, in tempo utile e contrariamente alla volontà della persona interessata, riprendere la produzione lattiera; che, nello stesso spirito e per garantire che il produttore non abbia ripreso la sua attività con l'unico scopo di procedere a un'operazione speculativa basata sul presunto valore patrimoniale del quantitativo di riferimento attribuitogli, occorre far dipendere sia il principio dell'indennità sia l'importo della medesima dal rispetto di determinati obblighi;

considerando peraltro che la Corte di giustizia, nella sentenza pronunciata il 19 maggio 1993 nella causa C-81/91, ha asserito che la regolamentazione comunitaria in questione deve essere interpretata nel senso che essa consente, in caso di cessione parziale di un'azienda all'atto della quale il cessionario si obbliga a rispettare l'impegno assunto dal cedente in forza del regolamento (CEE) n. 1078/77, di ripartire il quantitativo specifico di riferimento fra il cedente e il cessionario in proporzione del terreno ceduto; che la Corte, nella sua motivazione, spiega che il cedente non può legittimamente attendersi che, dopo la cessione di parte dell'azienda, il quantitativo specifico di riferimento gli sia interamente attribuito;

considerando che, nella fattispecie, si devono trarre le conseguenze di tale sentenza e prevedere, nell'ipotesi ivi contemplata, che il quantitativo annuale da indennizzare d'un produttore che abbia ceduto parte della sua azienda è inoltre diminuito in proporzione delle superfici foraggere cedute;

considerando che, fatto salvo quanto precede, il quantitativo da indennizzare dev'essere stabilito conformemente ai principi ispiratori delle motivazioni della sentenza della Corte di giustizia del 19 maggio 1992;

considerando che nella comunicazione del 5 agosto 1992 le istituzioni hanno rinunciato, a favore degli interessati potenziali e per il futuro, a far valere il termine di prescrizione di cinque anni per l'azione giudiziaria di cui all'articolo 43 dello statuto della Corte di giustizia; che nella fattispecie si può peraltro ammettere che il fatto generatore del danno abbia avuto fine solo alla ripresa della produzione lattiera; che occorre quindi definire, per tutte le persone interessate, il periodo per il quale è offerto

(1) GU n. C 157 del 9. 6. 1993, pag. 11.
(2) Parere reso il 16 luglio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere reso il 30 giugno 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1300/84 (GU n. L 125 del 12. 5. 1984, pag. 3).
(5) GU n. C 198 del 5. 8. 1992, pag. 4.

l'indennizzo e le norme secondo cui il termine di prescrizione ricomincia a decorrere ; che infine, per ragioni di gestione amministrativa, si deve prevedere che la domanda d'indennizzo presentata dal produttore nel quadro del presente regolamento, qualora non sia trasmessa all'autorità competente entro un dato termine, venga respinta ;

considerando che nell'applicazione del presente regolamento le autorità competenti degli Stati membri agiscono, a nome e per conto del Consiglio e della Commissione, in virtù di un mandato che concerne unicamente l'adempimento, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento dei compiti amministrativi necessari all'attuazione di quest'ultimo ;

considerando che ai sensi della sentenza della Corte di giustizia l'importo dell'indennizzo deve corrispondere alla differenza fra i redditi che gli interessati avrebbero potuto ricavare dalla commercializzazione del latte se non ne fossero stati esclusi e quelli che sono stati nel contempo effettivamente percepiti o avrebbero potuto essere percepiti se fosse stata usata tutta la diligenza richiesta ; che tuttavia, nell'intento di proporre ai beneficiari un indennizzo i cui elementi siano tutti economicamente giustificati, gli importi sono stati stabiliti secondo un metodo la cui obiettività può essere constatata da ogni persona interessata ; che la globalità del risultato è stata inoltre attenuata dall'introduzione — ai fini del calcolo dell'indennità per 100 chilogrammi di latte — di due fattori di differenziazione relativi, da un lato, all'anno considerato e, dall'altro, alle dimensioni dell'azienda ;

considerando che le varianti da prendere in considerazione, in primo luogo per il calcolo dei redditi potenziali della produzione lattiera e in secondo luogo per la determinazione dei redditi alternativi, sono così numerose da esigere l'esame di ciascun caso particolare, il che tuttavia non è ragionevolmente possibile, dato il numero dei produttori interessati ; che è quindi prospettabile solo una valutazione globale del danno ; che, tuttavia, per evitare una sottovalutazione del danno, la scelta dei vari elementi di calcolo dell'indennità viene generalmente fatta in un senso favorevole agli interessati ;

considerando, infatti, che il reddito potenziale della commercializzazione viene calcolato in base al reddito lordo della produzione lattiera, includendo, fra le entrate, le vendite di latte, i vitelli nati nel quadro della produzione lattiera e il valore residuo della vacca lattiera, e detraendo, fra le spese, soltanto quelle variabili, che vengono immediatamente soppresse in caso di cessazione della produzione lattiera e non le spese fisse relative al suolo, al lavoro e al capitale ; che tuttavia questo ragionamento trova i suoi limiti nei fondi finanziari conservati in attesa di essere reinvestiti nel patrimonio zootecnico ; che è pertanto necessario tener conto del prodotto che si potrebbe ottenere con detti fondi ; che inoltre, mancando il patrimonio zootecnico, si risparmiano anche le spese di ammortamento del suo rinnovo ;

considerando, per quanto riguarda il calcolo del reddito di sostituzione, che si è rinunciato a prendere in considerazione il reddito alternativo del capitale svincolato con l'abbandono della produzione lattiera, in base al principio secondo cui il produttore interessato intendeva successivamente riprendere detta produzione e le possibilità di utilizzare diversamente il capitale erano quindi limitate ;

considerando che la mancata accettazione da parte di un produttore dell'offerta fattagli dall'autorità competente dello Stato membro conformemente alle disposizioni del presente regolamento equivarrebbe ad un rifiuto dell'offerta comunitaria ; che pertanto l'azione giudiziaria che venisse in seguito perseguita o avviata dal produttore sarebbe di competenza della giurisdizione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Alle condizioni fissate dal presente regolamento, è concesso un indennizzo ai produttori che hanno subito un danno per non aver potuto, in esecuzione di impegni assunti ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, consegnare o vendere latte o prodotti lattiero-caseari durante l'anno di riferimento scelto dallo Stato membro interessato in applicazione del regime del prelievo supplementare nel settore lattiero.

Articolo 2

La domanda di indennizzo è accolta se presentata da produttori cui è stato assegnato un quantitativo di riferimento specifico definitivo a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 857/84 ([1]), in forza del regolamento (CEE) n. 764/89 ([2]) il 29 marzo 1991 o, in forza del regolamento (CEE) n. 1639/91 ([3]), il 1° luglio 1993.

Articolo 3

La domanda è presentata dall'assegnatario del quantitativo di riferimento o dal suo erede o eredi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di diritto interno degli Stati membri.

Articolo 4

In deroga all'articolo 2, la domanda non è accolta se il produttore cui è stato attribuito definitivamente il quantitativo di riferimento in virtù del regolamento (CEE) n. 764/89 non ha rispettato l'impegno di non partecipare a programmi d'abbandono della produzione lattiera fino al 31 marzo 1992 o anteriormente a tale data ha venduto o affittato l'intera azienda.

([1]) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.
([2]) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 2.
([3]) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 35.

Articolo 5

La domanda del produttore cui sarà attribuito definitivamente il quantitativo di riferimento in forza del regolamento (CEE) n. 1639/91 il 1° luglio 1993 viene accolta con la condizione risolutiva che egli non partecipi a programmi d'abbandono della produzione lattiera e non venda o affitti l'intera azienda sino al 1° luglio 1994.

Articolo 6

La competente autorità di cui all'articolo 10 determina il quantitativo annuo da indennizzare in base al quantitativo che è servito per il calcolo del premio concesso in forza del regolamento (CEE) n. 1078/77, aumentato dell'1 % e diminuito di una percentuale rappresentativa delle riduzioni applicate in ciascuno Stato membro ai quantitativi di riferimento dei produttori determinati a norma degli articoli 2 e 6 del regolamento (CEE) n. 857/84.

Se il produttore ha ceduto parte della sua azienda quando questa era soggetta alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1078/77, il quantitativo annuale da indennizzare ai sensi del comma precedente è ancora diminuito in proporzione delle superfici foraggere cedute ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1391/78 (1).

La diminuzione di cui al precedente comma interviene comunque e indipendentemente dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico al cessionario.

Articolo 7

Qualora il quantitativo specifico definitivo attribuito in forza dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 sia inferiore all'80 % del quantitativo specifico provvisorio, o l'azienda sia venduta o affittata parzialmente, secondo il caso, anteriormente al 1° aprile 1992 o al 1° luglio 1994, il quantitativo annuo da indennizzare è diminuito del quantitativo devoluto alla riserva nazionale.

Articolo 8

1. L'indennizzo viene offerto soltanto per il periodo per il quale il relativo diritto non è prescritto.

2. Per determinare il periodo per il quale l'indennizzo è offerto :

a) si considera che il termine di prescrizione quinquennale, fissato all'articolo 43 dello statuto della Corte di giustizia, è interrotto alla data della domanda presentata a una delle istituzioni della Comunità o, per i ricorsi alla Corte di giustizia, alla data dell'iscrizione nel registro di quest'ultima, o al più tardi alla data della comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 198, cioè 5 agosto 1992 ;

b) il termine iniziale del periodo di indennizzo precede di cinque anni la data di interruzione della prescrizione, ma non può essere anteriore al 2 aprile 1984 o alla data in cui è scaduto l'impegno di non commercializzazione o di riconversione ;

c) il termine finale del periodo di indennizzo è il 29 marzo 1989 per i produttori cui è stato attribuito il quantitativo di riferimento specifico in virtù del regolamento (CEE) n. 764/89 e il 15 giugno 1991 per i produttori cui è stato attribuito il quantitativo di riferimento specifico in virtù del regolamento (CEE) n. 1639/91.

Articolo 9

Qualora la produzione sia stata ripresa prima dell'attribuzione del quantitativo specifico provvisorio, il quantitativo oggetto di indennizzo è diminuito, per il periodo di cui trattasi, dei quantitativi consegnati o venduti direttamente che superano il quantitativo di riferimento di cui il produttore poteva disporre, se del caso, prima di detta attribuzione, ad esclusione di quelli menzionati all'articolo 3 bis, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 857/84.

Articolo 10

1. La domanda di indennizzo deve essere presentata in ciascuno Stato membro alla competente autorità designata da quest'ultimo, mediante un modulo predisposto secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 (2).

2. Il produttore deve inoltrare la domanda alla competente autorità. La domanda del produttore deve pervenire all'autorità competente, pena il rigetto, entro il 30 settembre 1993.

Il termine di prescrizione di cui all'articolo 43 dello statuto della Corte di giustizia ricomincia a decorrere per tutti i produttori, dalla data menzionata al primo comma, se la domanda di cui allo stesso comma non è stata inoltrata anteriormente a tale data, a meno che la prescrizione sia stata interrotta da un ricorso alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 43 dello statuto di quest'ultima.

(1) Regolamento (CEE) n. 1391/78 della Commissione, del 23 giugno 1978, recante modalità d'applicazione modificate del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU n. L 167 del 27. 6. 1978, pag. 45). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 84/83 (GU n. L 13 del 15. 1. 1983, pag. 5).

(2) Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (GU n. 215 del 30. 7. 1992, pag. 64).

Articolo 11

La competente autorità di cui all'articolo 10 verifica l'esattezza delle informazioni fornite dal produttore e calcola l'importo dell'indennizzo in funzione del quantitativo e del periodo da indennizzare, applicando gli importi riportati in allegato.

Articolo 12

L'importo dell'indennizzo è aumentato degli interessi di mora dell'8 % fino al momento del pagamento dell'indennizzo.

Articolo 13

L'importo totale dell'indennizzo è convertito in moneta nazionale in base al tasso di conversione agricolo vigente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 14

Entro il termine massimo di quattro mesi a decorrere dal ricevimento della domanda, la competente autorità di cui all'articolo 10 presenta, a nome e per conto del Consiglio e della Commissione, un'offerta di indennizzo al produttore, accompagnata da una ricevuta a saldo di ogni suo avere.

Se il produttore attinge il proprio diritto all'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico :

— dal regolamento (CEE) n. 764/89, l'indennità viene immediatamente pagata dietro restituzione della suddetta ricevuta, debitamente approvata e sottoscritta dal produttore ;

— dal regolamento (CEE) n. 1639/91, l'indennità viene versata, dietro restituzione della suddetta ricevuta, debitamente approvata e sottoscritta dal produttore, dopo il 1° luglio 1994, per consentire alla competente autorità di verificare il rispetto degli articoli 5 e 7, a meno che il produttore non abbia costituito presso detta autorità una cauzione dell'importo del 115 % dell'indennità determinata in applicazione dei sudetti articoli, per garantire il rispetto delle condizioni prescritte dai medesimi.

La mancata accettazione dell'offerta entro il termine di due mesi a decorrere dalla ricezione ha per conseguenza che l'offerta stessa non vincola più, in futuro, le istituzioni comunitarie interessate.

L'accettazione dell'offerta mediante la restituzione alla competente autorità, entro il termine suddetto, della ricevuta debitamente approvata e sottoscritta dal produttore, comporta la rinuncia a qualsiasi azione nei confronti delle istituzioni comunitarie per il danno definito all'articolo 1.

Articolo 15

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare le disposizioni relative al pagamento delle spese dei rappresentanti dei produttori sostenute prima del 5 agosto 1992, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 16

Il finanziamento dei versamenti effettuati in forza del presente regolamento è considerato come un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 (1).

L'impegno della spesa deve essere effettuato nell'ambito degli stanziamenti dell'esercizio 1993 in base alle comunicazioni effettuate da ciascuno degli Stati membri e l'importo globale deve essere comunicato alla Commissione entro il 30 settembre 1993. I versamenti degli organismi di pagamento devono essere effettuati anteriormente al 15 ottobre 1994.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. OFFECIERS-VAN DE WIELE

(1) Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

ALLEGATO

Indennità da offrire in virtù dell'articolo 11
(in ecu verde per 100 kg di latte)

Anno	Dimensione dell'azienda secondo il volume della produzione lattiera		
	< 50 000 kg	< 120 000 kg	> 120 000 kg
1990/1991	7,9	8,8	9,7
1989/1990	8,8	9,7	10,7
1988/1989	8,3	9,2	10,2
1987/1988	6,5	7,4	8,3
1986/1987	6,2	7,1	8,0
1985/1986	6,9	7,8	8,7
1984/1985	5,7	6,6	7,6